



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Le nuove detrazioni per carichi di famiglia

di Laura Mazzola

FORMATO INNOVATIVO

Forum web Fisco

Novità 2025 e punto sulla riforma fiscale

Scopri di più

La L. 204/2024 (**Legge di bilancio per il 2025**), rubricata “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, tra le altre misure, contiene, al **comma 11**, alcune **disposizioni relative ai carichi di famiglia**.

Nel dettaglio, la disposizione modifica l'[articolo 12, Tuir](#), prevedendo:

- alla lettera a), n. 1), la modifica della lett. c), primo periodo, del comma 1, con il riconoscimento della **detrazione per carichi di famiglia**, spettante con riferimento ai figli a carico, **nella misura di 950 euro per ciascun figlio**, compresi figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati, nonché per figli del coniuge deceduto e conviventi con il coniuge superstito, **di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata**, ai sensi dell'[articolo 3, L. 104/1992](#);
- alla lettera a), n. 2, la modifica della lett. d), primo periodo, del comma 1, limitando così ai soli **ascendenti conviventi con il contribuente** la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi, pari a **750 euro, per ciascun soggetto ripartendola pro-quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione**;
- alla lettera b), con l’inserimento del comma 2-bis, **l’esclusione dalle detrazioni per familiari a carico dei contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo**, in relazione ai familiari residenti all’estero.

Ne consegue che le parti dell'[articolo 12, Tuir](#), risultano così modificate: “*Dall’imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:*

[...]

c) **950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità**



accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. [...];

d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, esclusi in ogni caso i figli, ancorché per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c). [...].

[...]

2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero. [...].

Ne discende che **gli interventi sono volti a ridurre l'ambito applicativo delle detrazioni** con riferimento:

- all'**età dei figli a carico**, in quanto le detrazioni **spettano ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni**, se non disabili;
- agli **altri familiari a carico**, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli;
- ai **cittadini extracomunitari residenti con familiari all'estero**.

Vengono, pertanto, **abolite le detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili e per gli altri familiari non ascendenti**.

Inoltre, con il nuovo comma 2-bis, Tuir, è stabilito che le **detrazioni per familiari fiscalmente a carico non spettano**:

- ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein);
- in relazione ai familiari residenti all'estero.

Si rileva, infine, che le nuove disposizioni sono **entrate in vigore lo scorso 1.1.2025** e devono, quindi, ritenersi applicabili a decorrere dal presente periodo d'imposta, con effetti sui **modelli dichiarativi da presentare nell'anno 2026**.